

DOCENTI E MARCATEMPO QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?

La questione è oggetto di analisi da ormai un ventennio e di tanto in tanto si ripropone.

Proponiamo una disamina delle norme che si sono succedute nel tempo e le interpretazioni ad esse collegate.

La Funzione Pubblica con **circolare del 1 aprile 92 n. 8740** si era espressa nel senso che nel pubblico impiego l'osservanza dell'orario doveva essere accertata mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato.

Ma già la **circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica** "Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro", disponeva a chiarimento che:

"Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia... La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo".

L'art. 22, comma 3, della legge n. 724/94 aveva stabilito e ribadito che nel pubblico impiego l'osservanza dell'orario doveva essere accertata mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato ma non introduceva specificità per il comparto scuola.

Per la scuola la fonte normativa (art. 396 del D.Lgs 297/1994), si limita ad affidare al capo di istituto compiti di promozione e coordinamento, **nell'ambito delle disposizioni normative e del contratto collettivo**.

Nel 1996 alcune sentenze della Cassazione hanno specificato che :

- *(Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996) - "per i docenti il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe"*
- *(Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996) - "costituendo peraltro dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell'attività svolta in classe dall'insegnante".*

Il Ccnl 24.7.2003 all'art. 89 prevedeva l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non era previsto per il personale docente.

Sul fronte dei docenti c'è da segnalare un pronunciamento del MPI (**DM prot. 1707/2004**) che, accolto un parere vincolante del CNPI (**prot. 13414/2003**), afferma:

"in assenza di un accordo in sede di contrattazione non è legittima l'imposizione per il docente della timbratura del cartellino".

Sono inoltre intervenuti alcuni pronunciamenti che hanno specificato che nella scuola pubblica i docenti non hanno l'obbligo di marcare la presenza con il cartellino magnetico, per verificarne la presenza sono sufficienti il registro di classe e il giornale del professore. Ricordiamo :

- Trib. Pisa sezione lavoro 31/1/2006
- Trib. Torino sezione lavoro 20/6/2006

che hanno ritenuto illegittima l'imposizione della timbratura del cartellino e, conseguentemente, ha escluso l'applicabilità di alcuna sanzione disciplinare verso i professori che non osservano il relativo ordine di servizio.

Vale la pena ricordare che, allo stato attuale, l'art. 396 del decreto legislativo 297/94 è ancora in vigore e che sia il d.lgs. 165/01 che il contratto collettivo nazionale del 2007 nulla ha innovato

in materia, lasciando alla contrattazione integrativa d'istituto, di cui all' art.6, l'organizzazione generale delle attività della scuola.

E l'art. 25/2 del D.Lgs. 165/2001 aggiunge: "Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali".

La materia attiene alla organizzazione del lavoro e dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola che con l'ultimo contratto (art. 6) è rimesso alla piena autonomia negoziale di ogni singola scuola. Non c'è quindi alcun obbligo e, in ogni caso, non può essere introdotto unilateralmente perché deve essere oggetto di contratto di scuola tra RSU e Dirigente Scolastico.

L'obiettivo da perseguire è la definizione di criteri omogenei, trasparenti ed oggettivi di controllo dell'orario di servizio per tutto il personale della scuola.

ccnl scuola 2007, all'art. 92, comma 3, lettera g Il personale ATA (obblighi del dipendente), deve "rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico". In effetti, il menzionato contratto di lavoro si può dire che ha mantenuto l'obbligo di rilevazione delle presenze mediante l'uso di apparecchiature elettroniche come il cartellino magnetico solo per il personale ATA e non già per i docenti. Manca, quindi, una espressa norma di legge o contrattuale che preveda la verifica dell'orario degli insegnanti a mezzo cartellino orario.

Il ccnl scuola 2007 all'art. 28 del CCNL 2006/09 specifica gli obblighi di lavoro del personale docente e art. 29 comma 5 prevede che il docente ha l'obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione.

Nulla è disposto dal citato contratto in materia di rilevazione di presenze a carico del personale docente, per cui potrebbe essere illegittima qualsivoglia forzatura della dirigenza in materia. Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell'ora del proprio turno di servizio. Per i docenti di scuola statale, quindi, l'obbligo di timbrare il cartellino non esiste. La possibilità di adottare il badge come strumento di rilevazione della durata dell'effettiva prestazione lavorativa del personale docente dovrebbe trovare riscontro in una specifica norma contrattuale che al momento non esiste.

Inoltre la questione era stata affrontata dalla Suprema Corte di cassazione, con sentenza 12 maggio 2006 n. 11025.

In tema di adempimento delle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione, per i dipendenti pubblici il relativo obbligo deve discendere da specifica fonte normativa o contrattuale: nel settore scolastico, la fonte legale, l'art.396 del d.lgs. n.297 del 1994 (testo unico sulla scuola), si limita ad affidare al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle disposizioni normative e del contratto collettivo, e le disposizioni collettive (nella specie, l'art.89 ccnl 24 luglio 2003 ora art.92 ccnl/2007) prevedono solo per il personale ATA l'obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, e non anche per il personale docente.

Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la disposizione impartita dal preside al personale docente di marcare l'orario di servizio, sia in entrata che in uscita, con il cartellino magnetico e, conseguentemente, decidendo nel merito, ha annullato la sanzione disciplinare inflitta dal Provveditore agli studi ad un insegnante per non aver rispettato l'ordine impartitogli.

E quindi non c'è obbligatorietà della timbratura con cartellino elettronico per i docenti ma è possibile l'applicabilità al solo personale Ata.

Per il personale docente e per i soli compensi accessori delle attività progettuali retribuite con il fis, uno spunto per introdurre l'orologio marcatempo anche per i docenti poteva trovarsi nella Legge Finanziaria per il 2008 (legge 24/12/2007 n.244 art.3 comma 83) la quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Ma le scuole possono essere considerate degli uffici? Inoltre c'è l'impatto del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 all'art. 71 e circolari collegate (n° 7 e n° 8 della Funzione Pubblica) sulla materia assenze pubblici dipendenti e corresponsione dei trattamenti accessori. Quindi, stante l'incertezza interpretativa, è opportuno che il dirigente non imponga unilateralmente la rilevazione oraria ma la faccia diventare oggetto di contrattazione, sulla base delle norme citate.

Le delibere del collegio docenti non hanno attinenza in tale contesto in considerazione del fatto che il collegio docenti non ha competenze in merito.

Per quel che riguarda la spesa da sostenere per l'acquisto dell'orologio marcatempo, questa deve essere inserita all'interno del programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 1 del regolamento di contabilità approvato con il D.I. n.44/2001.

Quindi la competenza del Consiglio d'Istituto si limita all'approvazione o meno del programma annuale e all'autorizzazione dell'eventuale spesa da sostenere, senza che questo abbia titolo ad entrare nel merito delle modalità di controllo degli obblighi di servizio, che è materia esclusivamente contrattuale.
